



Comune di Casapinta

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - anno 2012

L'anno **duemiladodici** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANGAZIO Mauro - Presidente	Sì
2. TROMBINI Michela - Assessore	Sì
3. BASSETTI Monica - Assessore	Sì
4. SPAUDO Idilio - Assessore	Sì
5. MEDEA Gabriele - Consigliere	Sì
6. BROVETTO Giancarlo - Consigliere	Sì
7. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere	Sì
8. ZAGO Marco - Consigliere	No
9. AGAZZONE Loretta - Consigliere	Sì
10. MANFRINATO Roberta - Consigliere	No
11. FURNO M. Paolo - Consigliere	Sì
12. BENZIO Alessandra - Consigliere	Sì
13. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

...omissis... premessa...

CON voti favorevoli 11, contrari =, astenuti =, palesemente espressi dagli aventi diritto;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - **ALIQUOTA DI BASE**
0,76 PER CENTO
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,4 PER CENTO
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,2 PER CENTO
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
 - c) **l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie** di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 già specificato in premessa;
“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a

condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”

“l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 già specificato in premessa; (considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”

- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 5) di dare atto che per ulteriori altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si valuterà l’opportunità di approvare apposito Regolamento Comunale in materia;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.